



COMUNE DI ENVIE

(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2014

Integrato e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28 aprile 2016

Integrato e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 14 marzo 2019

(le integrazioni e le modifiche apportate entrano in vigore dal 1° gennaio 2019, ove non diversamente specificato)

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC)

- Art. 1 - *Disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale*
- Art. 2 - *Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote IUC*
- Art. 3 - *Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IUC*
- Art. 4 - *Modalità di versamento IUC*
- Art. 5 - *Scadenze di versamento IUC*
- Art. 6 - *Invio modelli di pagamento*
- Art. 7 - *Titolarità e riscossione*
- Art. 8 - *Funzionario Responsabile*
- Art. 9 - *Accertamento*
- Art. 10 - *Sanzioni ed interessi*
- Art. 11 - *Somme di modesto ammontare*
- Art. 12 - *Rimborsi*
- Art. 13 - *Contenzioso*
- Art. 14 - *Riscossione coattiva*
- Art. 15 - *Entrata in vigore*
- Art. 16 - *Clausola di adeguamento*
- Art. 17 - *Disposizioni transitorie*

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 18 - *Oggetto, finalità ed ambito di applicazione dell'imposta municipale propria*
- Art. 19 - *Presupposto impositivo*
- Art. 20 - *Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili*
- Art. 21 - *Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli – Assimilazione al terreno agricolo*
- Art. 22 - *Soggetti passivi*
- Art. 23 - *Soggetto attivo*
- Art. 24 - *Base imponibile*
- ~~Art. 25 - *Riduzioni per i terreni agricoli (articolo abrogato dal 01/01/2016)*~~
- Art. 26 - *Detrazione per l'abitazione principale*
- Art. 27 - *Assimilazioni all'abitazione principale*
- Art. 28 - *Esenzioni*
- Art. 29 - *Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili*

Art. 30 - *Fabbricati inagibili o inabitabili*

Art. 31 - *Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado*

Art. 32 - *Modalità di presentazione delle comunicazioni*

Art. 33 - *Quota riservata allo stato*

Art. 34 - *Versamenti*

Art. 35 - *Dichiarazione*

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 36 - *Oggetto, finalità ed ambito di applicazione del tributo per i servizi indivisibili*

Art. 37 - *Soggetto attivo*

Art. 38 - *Soggetti passivi*

Art. 39 - *Base imponibile*

Art. 40 - *Determinazione delle aliquote*

Art. 41 - *Servizi indivisibili: descrizione e costi*

Art. 42 - *Ulteriori modalità di versamento*

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 43 - *Oggetto, finalità ed ambito di applicazione della tassa sui rifiuti*

Art. 44 - *Gestione, classificazione e assimilazione dei rifiuti*

Art. 45 - *Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti*

Art. 46 - *Soggetto attivo*

Art. 47 - *Presupposto per l'applicazione del tributo*

Art. 48 - *Soggetti passivi*

Art. 49 - *Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti*

Art. 50 - *Sottotetti*

Art. 51 - *Esclusione dall'obbligo di conferimento*

Art. 52 - *Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*

Art. 53 - *Superficie degli immobili*

Art. 54 - *Costo di gestione*

Art. 55 - *Determinazione della tariffa*

Art. 56 - *Articolazione della tariffa*

Art. 57 - *Periodi di applicazione del tributo*

Art. 58 - *Tariffa per le utenze domestiche*

Art. 59 - *Occupanti delle utenze domestiche*

- Art. 60 - Tariffa per le utenze non domestiche*
- Art. 60 bis - Servizio di raccolta domiciliare del verde*
- Art. 61 - Classificazione delle utenze non domestiche*
- Art. 62 - Scuole statali*
- Art. 63 - Tributo giornaliero*
- Art. 64 - Tributo provinciale*
- Art. 65 - Riduzioni per le utenze domestiche*
- Art. 66 - Riduzioni per le utenze non domestiche*
- Art. 67 - Utenze non domestiche – Riduzioni per il recupero*
- Art. 68 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio*
- Art. 69 - Agevolazioni*
- Art. 70 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni*
- Art. 71 - Obbligo di dichiarazione*
- Art. 72 - Contenuto e presentazione della dichiarazione*
- Art. 73 - Riscossione avvisi TARI*

Allegati

- All. A: *Categorie di utenze non domestiche ai fini TARI per i comuni con meno di 5.000 abitanti*

Art. 1 - Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, commi 639 e ss., L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'*Imposta Municipale Propria* (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *Tributo per i servizi indivisibili* (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella *Tassa sui rifiuti* (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Il Comune, con il presente regolamento, determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro:

a) **IMU**: Nel titolo II verranno disciplinati come previsto dalla normativa i seguenti aspetti:

- la disciplina delle assimilazioni/esenzioni.

b) **TASI**: Nel titolo III verranno disciplinati come previsto dalla normativa i seguenti aspetti:

- la disciplina delle detrazioni/riduzioni;

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) **TARI**: Nel titolo IV verranno disciplinati come previsto dalla normativa i seguenti aspetti:

- i criteri di determinazione delle tariffe;

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

3. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote IUC

1. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi di legge, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Entro lo stesso termine vengono approvate le aliquote e le detrazioni relative all'IMU

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal comune per le componenti TASI e TARI e su modello ministeriale per la componente IMU, scaricabile altresì dal sito istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.

3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali, può essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. oppure può essere inviata in via telematica tramite Posta Elettronica Certificata; negli ultimi due casi è obbligatorio allegare copia di un documento di identità valido del dichiarante.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

8. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU, restano fermi gli immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili.

Art. 4 - Modalità di versamento IUC

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Si applicano altresì le

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC)

disposizioni di cui all'articolo 42 del presente regolamento.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 9 luglio 1997 n.241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 5 - Scadenze di versamento IUC

1. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, anche in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

2. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; pertanto i soggetti passivi effettueranno il versamento in due rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.

3. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine fissato dalla normativa vigente, attualmente fissato al 16 giugno.

4. Per il solo anno 2014, in deroga ai commi precedenti poiché primo anno di applicazione, il versamento della TASI è effettuato con le scadenze e le modalità previste dal decreto legge 9 giugno 2014, n. 80 o da eventuali norme successive.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio individuate nella medesima deliberazione.

Art. 6 - Invio modelli di pagamento

1. Il comune provvede, di norma, all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento, preventivamente compilati, per la TARI.

2. Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Non si procederà all'emissione delle bollette qualora la somma dovuta dal singolo utente sia inferiore a 10,00 euro per ogni anno di imposta.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato direttamente ed in maniera spontanea dai soggetti passivi dell'imposta, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, applicandole aliquote e le

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC)

detrazioni stabilite annualmente ai sensi di legge; Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori di quelli previsti dal successivo articolo 11, comma 1, del presente regolamento.

4. Il versamento della TASI, per l'anno 2014, viene effettuato direttamente ed in maniera spontanea dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, applicandole aliquote e le detrazioni stabilite annualmente ai sensi di legge. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori di quelli previsti dal successivo articolo 11, comma 1, del presente regolamento.

5. Per il versamento della TASI, a decorrere dall'anno 2015, i comuni rendono, di norma, disponibili ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli; nell'impossibilità per il comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo sono comunque tenuti ad effettuare direttamente ed in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, applicandole aliquote e le detrazioni stabilite annualmente ai sensi di legge.

Art. 7 - Titolarità e riscossione

La IUC è applicata e riscossa dal Comune, tenuto conto della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, escluso i D/10, calcolato ad aliquota base.

Art. 8 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC, ivi compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e da diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato, e con preavviso di almeno sette giorni lavorativi.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 9 - Accertamento

1. L'omessa, la tardiva o l'infedele presentazione della dichiarazione nonché l'omesso o il parziale versamento del tributo, sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive alla data di definizione.

Art. 10 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato come previsto dall'art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

2. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal cento per cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta per cento al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta, o infedele risposta al questionario di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti commi concernenti la IUC si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui ai D. Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e di cui all'art. 1, commi 161 e ss., L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007).

7. Sulle somme liquidate, a seguito dei suddetti inadempimenti, e sulle somme eventualmente rateizzate, si applicano gli interessi computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali.

8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

9. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute come rimborso decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 11 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006, il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore a euro 4,00 (quattro/00). Non si dispongono altresì i rimborsi per importi unitari inferiori alla medesima entità.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da considerarsi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento.

Art. 13 - Contenzioso

1. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni, i provvedimenti che respingono l'istanza di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i..
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, qualora approvato, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti commi possono essere rateizzate, su richiesta scritta del contribuente, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia ovvero, qualora il regolamento non sia stato approvato, dietro specifica deliberazione autorizzativa emessa dalla Giunta Comunale.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal comune relative alla IUC, comprensive di sanzioni ed interessi ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente regolamento, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC)

dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi previsti dalla legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 16 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria ed in materia ambientale e di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 - Disposizioni transitorie


1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di recupero, accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) di cui al D. Lgs. n. 504/1992, all'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.L. n. 211/2011 convertito in L. n. 214/2011, alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al D. Lgs. n. 507/1993 ed al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, qualora non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, dell'articolo 1 della legge 147/2013, ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione del tributo sui rifiuti e sui servizi di cui

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC)

all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I comuni che applicano la tariffa disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.



Art. 18 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione dell'imposta municipale propria

1. Il presente titolo del regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D. Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, e confermata dall'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplina l'applicazione nel Comune di Envie dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dall'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e s.m.i., e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 19 - Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura diversi dall'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota, di cui al comma 7, e la detrazione, di cui al comma 10, dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.
2. A decorrere dall'anno 2014 ed ai sensi del comma 708 dell'articolo 1 della legge 147/2013, non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Art. 20 - Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 18 del presente regolamento e ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, adottati dal comune e indipendentemente dall'approvazione dai competenti organi regionali e dall'adozione di strumenti attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione; il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri precedentemente descritti.

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 21 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli – Assimilazione al terreno agricolo.

1. Le aree fabbricabili, su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'attività di allevamento di animali, possono ottenere, dietro specifica richiesta da presentarsi agli Uffici comunali nelle forme e nei termini di cui al successivo art. 32 del presente regolamento, l'assimilazione come terreno agricolo a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 504/1992, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;

3. E' imprenditore agricolo professionale (IAP), colui il quale sia in possesso delle conoscenze e delle competenze professionali così come individuate dall'art.5 del regolamento CE n.1257/1999 del 17/05/1999 e che dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente ovvero in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo e della propria capacità di lavoro complessiva e che ricavi dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro, escludendo dal riferito reddito globale le pensioni di ogni genere, gli assegni, le indennità e le somme ad esso equiparate. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

4. Le società di persone, cooperative o di capitali, anche consortili, sono considerate imprenditori agricoli professionali ai sensi del presente regolamento solamente nel caso in cui lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. ed altresì possano documentare:

a) per le società di persone, semplici o in accomandita semplice, che almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita, la riferita qualifica deve essere posseduta da almeno uno dei soci accomandatari;

b) per le società di capitali, che almeno uno degli amministratori sia in possesso della qualifica di

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

imprenditore agricolo professionale;

c) per le cooperative, che almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

5. Non saranno comunque assimilati agli agricoli i terreni, pur posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, sui quali sia venuta meno la destinazione e l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, ovvero nei casi in cui:

a) siano state realizzate opere di urbanizzazione o lavori di adattamento del terreno necessari ad una successiva edificazione;

b) il proprietario o i comproprietari abbiano presentato specifica richiesta volta ad ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico ed essa sia stata accolta.

6. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o da alcuni dei comproprietari, l'assimilazione opera anche nei confronti degli altri contitolari non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, i quali sono tenuti altresì a inoltrare la richiesta di assimilazione prevista dal medesimo comma.

Art. 22 - Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono quelli così individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 19 del presente regolamento, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi immobili;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 23 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Envie, relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio, e lo Stato, al quale è riservato il gettito dell'imposta prevista dalla normativa vigente.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 24 - Base imponibile

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- 1.** La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, D. Lgs. n. 504/1992, e dell'art. 13, commi 4 e 5, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i.
- 2.** Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 3.** Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 4.** Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, L. n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
- 5.** Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per i fini di cui all'articolo 29 del presente regolamento.
- 6.** In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1 - lettere c), d) ed f) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 D. Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 7.** La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- 0a)** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- a)** per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b)** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, come individuati nell'articolo 30 del presente regolamento, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 25 – Riduzioni per i terreni agricoli *(articolo abrogato dal 01/01/2016)*

~~1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni previste dall'articolo 13, comma 8-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.~~

~~2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente ovvero altra società che possieda le caratteristiche individuate dal precedente articolo 21, commi 3 e 4, del presente regolamento.~~

Art. 26 - Detrazione per l'abitazione principale

- 1.** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione dell'organo competente unitamente all'approvazione delle aliquote, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- 2.** Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

3. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 27 - Assimilazioni all'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale e pertanto alle stesse assimilate, le seguenti unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

a) l'unità immobiliare, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono permanentemente la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

d) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.

28, comma 1, D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

2. Per le fattispecie di cui alle lettere a), b), e) ed f) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio tributi, apposita dichiarazione, nelle forme e nei termini di cui al successivo art. 32 del presente regolamento, attestante i requisiti che danno diritto all'applicazione dell'assimilazione ad abitazione principale, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio tributi entro i termini di cui sopra.

Art. 28 - Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a)** gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b)** i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 *bis* D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;
 - d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze;
 - e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810;
 - f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g)** gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - h)** i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - i)** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e/o utilizzati (beni merce), a condizione che l'impresa presenti la dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'agevolazione.
 - j)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984: l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dall'anno 2016 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- k)** l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come meglio definite all'articolo 20, lettera a) e b) del presente regolamento, nonché quelle assimilate ai sensi dell'articolo 27, ad eccezione delle unità immobiliari

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

che risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita dall'organo competente e la detrazione di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

Art. 29 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 504/92.

Art. 30 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il contribuente dovrà dimostrare lo stato di inagibilità all'ufficio tributi mediante:
 - perizia rilasciata da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico dell'interessato;
 - oppure:*
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità e allegando idonea documentazione a riguardo.
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata entro 60 giorni, singolarmente o congiuntamente da ogni contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile. L'ufficio tecnico comunale accerta e verifica quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza, dichiarate sulla base delle predette condizioni ovvero rigettando la richiesta con le dovute motivazioni. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ovvero dalla data di occupazione dell'immobile. Restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione.
4. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Art. 31 – Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado.

1. All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con esclusione delle pertinenze, si applica l'aliquota agevolata stabilita annualmente dall'organo competente.
2. Per usufruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo deve presentare la comunicazione di cui al successivo articolo 32 del presente regolamento. Analoga comunicazione dovrà essere presentata nel caso cessino i requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata.
3. Sono considerate valide, se persistono i requisiti, le dichiarazioni già presentate per il medesimo scopo in base al precedente regolamento dell'imposta.
4. Per ragioni di equilibrio di bilancio, l'organo competente può non deliberare l'aliquota agevolata di cui al comma 1.
5. Rimane ferma la riduzione della base imponibile di cui all'articolo 24, comma 7, lettera 0a) del presente regolamento, qualora applicabile.

Art.32 - Modalità di presentazione delle comunicazioni.

1. Per usufruire delle agevolazioni/esenzioni rientranti nelle seguenti fattispecie:
 - a) aliquota agevolata per l'abitazione concessa in uso gratuito parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli, figli/genitori) che la utilizzano come abitazione principale di cui all'articolo 31 del presente regolamento;
 - b) aliquota agevolata agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - c) assimilazione all'abitazione principale di cui all'articolo 27, comma 1 lettere a), b), e) ed f), del presente regolamento;
 - d) aliquota agevolata per le abitazioni locate a "canone concordato";
 - e) assimilazione di area fabbricabile a terreno agricolo di cui all'articolo 21 del presente regolamento;

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

gli interessati dovranno presentare all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione, direttamente o a mezzo postale o per vie telematiche, entro i termini di cui all'articolo 3 del presente regolamento; in caso di perdita dei requisiti per usufruire delle predette agevolazioni occorre che gli interessati presentino, nei modi e nei tempi sopra indicati, analoga comunicazione al medesimo ufficio.

2. La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni di imposta successivi, sempre che permangano in capo al soggetto passivo i requisiti indicati;

3. Restano valide le comunicazioni già presentate, per l'ottenimento di una agevolazione/esenzione di cui sopra, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) o in base al precedente regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), purché permangano le condizioni per usufruire della medesima agevolazione/esenzione.

Art. 33 - Quota riservata allo Stato

A partire dal 1° gennaio 2013, l'art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, ed ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13.

Art. 34 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero, se il mese è costituito da 31 giorni si computa per intero se il possesso si è protratto per almeno 16 giorni.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno; il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto versato con la prima rata.

3. Il versamento è eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativi all'approvazione del modello e dei codici tributo e con apposito bollettino postale, o attraverso le altre forme di versamento previste dalla vigente normativa.

4. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta, per l'anno di riferimento, totalmente da uno dei contitolari qualora siano facilmente identificabili gli altri contitolari ed a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 35 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, D. Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 36 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione del tributo per i servizi indivisibili

1. Il presente titolo del regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, commi 669 e ss., L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi relativi ai servizi indivisibili individuati ai sensi del successivo articolo 41 del presente regolamento.
2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 37 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili è il comune nel cui territorio l'immobile è presente nella banca dati catastale.
2. Possono essere esclusi quegli immobili, pur ubicati nel territorio comunale, i cui servizi indivisibili sono garantiti dal comune nel quale è presente la strada di accesso principale, previo accordo tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 38 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 36. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del

diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante ovvero il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante o il detentore versano la TASI, nella misura stabilita del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con l'esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune.

6. Il tributo è dovuto dal soggetto passivo per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione

Art. 39 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, e s.m.i..
2. Restano ferme le definizioni stabilite nell'art. 24 del Titolo II relativamente all'imposta municipale propria (IMU).

Art. 40 - Determinazione delle aliquote

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, stabilisce annualmente le aliquote, le detrazioni e le esenzioni TASI rispettando le disposizioni di cui alla vigente normativa.
2. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, si intendono prorogate le aliquote, le detrazioni e le esenzioni deliberate per l'annualità precedente a quella di riferimento.
3. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Art. 41 - Servizi indivisibili: descrizione e costi

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non erogati a domanda individuale e rivolti a tutta la collettività indistintamente, non essendo misurabile la quantità degli stessi fruita in concretezza dal singolo: illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve), servizio di protezione civile, servizi di polizia locale, servizi socio-assistenziali, urbanistica e gestione del

territorio.

2. Il Consiglio Comunale, contestualmente al provvedimento di approvazione delle aliquote, provvede ogni anno ad individuare analiticamente i costi dei servizi di cui al comma 1, alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 42 – Ulteriori modalità di versamento

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, per l'anno 2014, il versamento della TASI è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

2. A decorrere dall'anno 2015, per il versamento della TASI i comuni rendono, di norma, disponibili ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli; nell'impossibilità per il comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento o da appositi atti amministrativi, con l'applicazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni o esenzioni stabilite annualmente con deliberazione consigliare.

Art. 43 – Oggetto, finalità ed ambito di applicazione della tassa sui rifiuti

1. Il presente titolo del regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi 641 e ss., L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, L. n. 147/2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999. Il tributo è corrisposto ad integrale copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel piano finanziario.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 44 – Gestione, classificazione ed assimilazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dal Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 27.11.2012, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia, quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti, alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti descritti negli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati di cui al comma 2 e del "Regolamento consortile di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani" di cui all'allegato 7 al capitolato speciale dell'Appalto pubblico per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e servizi affini attuato dal consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A), fino al recepimento del medesimo da parte del comune con atto formale.

Art. 45 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- b)** il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c)** il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d)** i rifiuti radioattivi;
 - e)** i materiali esplosivi in disuso;
 - f)** le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g)** i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3.5.2000, e s.m.i..
- 2.** Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a)** le acque di scarico;
 - b)** i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c)** le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d)** i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 46 - Soggetto attivo

- 1.** La tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
- 2.** Rimangono esclusi quegli immobili la cui strada di accesso si trova sul territorio di un altro comune, qualora il medesimo comune svolga anche il servizio di raccolta e di smaltimento per questi immobili, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 47 - Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1.** Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa le utenze sono suddivise in:

- a) locali, le strutture anche se non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Sono altresì escluse dalla tassa le utenze domestiche prive di arredo e sprovviste di contratti attivi di fornitura e di servizi pubblici di rete (acqua, elettricità, gas, calore, telefonia o informatica) ovvero prive di arredo ma servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari per le quali non è possibile la cessazione autonoma dei servizi pubblici a rete.

5. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. *Poiché risulta notevolmente oneroso la chiusura/riapertura del servizio idrico è permessa la presenza dell'allacciamento all'acquedotto purché il consumo annuo, o nel periodo di riferimento, sia pari a zero e sia prodotta la dichiarazione di cui al successo comma 7, con medesimi termini e condizioni.* Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Per le sole utenze domestiche, qualora siano inutilizzate e prive di arredo, ma allacciate a un qualche servizio, la tassa è calcolata per la sola quota fissa, applicando il coefficiente K_a relativo ad un componente, con la condizione che il consumo non sia superiore a:

- energia elettrica: 90 KWh anno (motivi: allarmi, funzione antigelo, ispezioni notturne ecc.);
- acqua potabile: 5 mc. anno (motivi: pulizie, manutenzione impianto ecc.);
- gas: 90 mc. anno (motivi: funzione antigelo ecc.);
- telefono e altri servizi: saranno da valutare caso per caso.

7. Nella circostanza di cui al comma 6, il contribuente provvederà a dichiarare annualmente, entro il 31 marzo e su apposito modello predisposto dal comune, il consumo di ogni servizio corrispondente ad un periodo pari a tutto l'anno precedente, eventualmente allegando copia delle bollette. Per le occupazioni iniziate nel corso dell'anno il consumo da dichiarare è quello risultante a partire dalla data dell'occupazione ovvero, se

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

antecedente, dell'allacciamento al servizio o della voltura, fino alla fine dell'anno; viceversa per le cessazioni.

8. In assenza di dichiarazione di cui al comma 7 ovvero nel caso in cui il consumo accertato sia superiore ai limiti sopra indicati nel comma 6, sarà recuperata la differenza della tassa non versata in riferimento alla tassa normalmente calcolato sia nella quota fissa che in quella variabile ed applicando un numero di componenti calcolato come stabilito dall'articolo 59 del presente regolamento.

9. Se a seguito di controllo da parte del Comune l'abitazione fosse arredata o comunque utilizzata, si provvederà a recuperare la tassa dovuta, sia nella quota fissa che in quella variabile, applicando un numero di componenti calcolato come al precedente comma, per i cinque anni antecedenti la verifica ovvero dall'inizio della detenzione se successiva, maggiorato di sanzioni ed interessi.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 48 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori, occupanti o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 49 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa:

a) le unità immobiliari prive di arredi e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 47, comma 5, del presente regolamento;

b) le aree scoperte destinate all'esercizio di attività sportiva;

c) le unità immobiliari oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio dell'occupazione se antecedente;

d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal

lavaggio;

f) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili;

g) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi.

2. Sono altresì esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile alla tassa:

a) i locali o la parte di essi la cui altezza risulta essere inferiore a metri 1,50;

b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali a titolo esemplificativo vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, locali contatori, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura;

c) locali ed edifici destinati esclusivamente al culto delle religioni, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

d) i locali dichiarati inagibili o inabitabili;

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione.

Art. 51 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applica quanto stabilito ai commi 3 e 4 dell'articolo 49 del presente regolamento.

Art. 52 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa nonché quelle indicate nell'articolo 45 del presente regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette alla tassa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dalla tassa le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'articolo 44 del presente regolamento, superiori ai limiti quantitativi individuati nell'articolo 12 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	Riduzione della superficie
<i>Lavanderie a secco e tintorie non industriali</i>	30%
<i>Officine meccaniche, fabbri</i>	50%
<i>Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante</i>	40%
<i>Gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici</i>	20%
<i>Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi</i>	40%
<i>Falegnamerie</i>	50%
<i>Lavorazioni di materie plastiche</i>	45%
Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia	

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché le modalità di smaltimento secondo la norma vigente;

b) comunicare, entro e non oltre il termine di cui all'articolo 71 del presente regolamento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, a pena di perdita del diritto alle agevolazioni medesime.

Art. 53 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione delle parti di altezza inferiore a 1,5 metri.

2. Avvenuta l'ultimazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

a destinazione ordinaria, categorie catastali A, B e C, e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l' Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, *escludendo* i balconi e le terrazze ed i locali, o le parti di essi, di altezza inferiore a 1,5 metri, nonché i locali tecnici; le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,49 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. In fase di prima applicazione della tassa, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate a fini della tassa smaltimento rifiuti, di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507, o della Tares (tributo sui rifiuti e sui servizi) prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011; il comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 54 - Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio predetti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve

essere coperto con la tassa.

Art. 55 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999.
6. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Art. 56 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

Art. 57 - Periodi di applicazione del tributo

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione

o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta con le modalità ed entro i termini di cui al successivo articolo 71, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

Art. 58 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 59 - Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di dimora e/o temporaneo trasferimento del componente del nucleo per servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata in altra sede (sul territorio nazionale o all'estero) e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata dal soggetto tenuto al versamento della tassa. Qualora la persona non considerata sia l'unico componente del nucleo familiare, la tassa è sospesa fino all'anno che perdura la predetta condizione, purché l'abitazione non sia locata, non siano presenti altri soggetti che la occupano e non vi sia un utilizzo dei servizi pubblici, nel caso in cui l'abitazione abbia delle utenze

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

attive, superiore ai consumi indicati nell'articolo 47, comma 6, del presente regolamento.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza di idonea segnalazione, in maniera presuntiva e salvo conguaglio, nella seguente misura:

- a) due occupanti se la superficie dell'abitazione è uguale o inferiore a mq. 50;
- b) tre occupanti se la superficie dell'abitazione è compresa tra mq. 51 e 120;
- c) quattro occupanti se la superficie dell'abitazione è compresa tra mq. 121 e 200;
- d) cinque occupanti se la superficie dell'abitazione è superiore a mq. 200

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Alle pertinenze delle abitazioni principali, si applica la tariffa TARI in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 60 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27 novembre 2012, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'ente gestore potrà provvedere a stipulare apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'ente gestore nei

confronti dell'utenza non domestica.

Art. 60 bis - Servizio di raccolta domiciliare del verde

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dalla vigente scheda dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
2. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
3. La TARI per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI.
4. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la TARI per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.
5. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la TARI di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.

Art. 61 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente non inferiori a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 62 - Scuole statali

La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.

Art. 63 - Tributo giornaliero

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile, commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione di cui al presente comma è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa sia alla quota variabile.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Le tariffe relative alle aree mercatali possono essere determinate in rapporto ai costi di gestione del servizio sostenuto per tali attività.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 64 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 65 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del 30 per cento della parte variabile
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, riduzione del trenta per cento della parte variabile;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del dieci per cento della parte variabile, a condizione che

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

l'abitazione, oltre ad essere utilizzata dal soggetto avente i requisiti per ottenere la ruralità, sia iscritta al catasto fabbricati nella categoria A/6 ovvero sia riportata l'annotazione di ruralità; nel caso in cui l'annotazione sia stata richiesta ma non risulti ancora al catasto, è necessario allegare idonea documentazione a riguardo.

d) ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della tariffa sono ridotte a un terzo, per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ovvero che abbiano documentato l'attivazione della fossa o acquistato uno o più compostatori si applica una riduzione stabilita annualmente durante l'approvazione delle tariffe sulla parte variabile della tariffa relativa alla sola abitazione, in base ai risultati raggiunti e ad esclusione delle utenze già agevolate ai sensi dell'art. 68, comma 1, terzo capoverso. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione comprovante l'attivazione della fossa. La riduzione avrà corso dall'anno di riferimento se presentata entro il termine di emissione degli inviti di pagamento ovvero dall'anno successivo se presentata dopo il termine di emissione degli inviti di pagamento. La riduzione per compostaggio non è cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, lettera c).

4. Con la presentazione della dichiarazione di cui sopra il contribuente autorizza altresì il gestore del tributo a procedere con verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

5. Se da una verifica in loco si accerti che il contribuente non pratica il compostaggio in maniera corretta e continuativa, si provvederà al recupero di quella parte del tributo non versato, gravato di sanzioni e interessi, fin dalla data della dichiarazione e comunque per un massimo di cinque anni antecedenti la verifica.

6. Le riduzioni della tassa di cui al precedente comma 1 sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al comune con le modalità e i termini di cui all'articolo 71 del presente regolamento. Si considerano comunque valide e acquisite agli atti le denunce già in possesso degli uffici.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 66 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a seguito di presentazione di apposita istanza.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo, il sesto e il settimo comma dell'articolo 65 del presente regolamento.

Art.67 - Utenze non domestiche - Riduzioni per il recupero

1. Ai produttori di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente che abbiano avviato al recupero, oggettivamente ed effettivamente, i rifiuti prodotti sulla superficie tassata, è riconosciuta una percentuale di riduzione della sola quota variabile, fino a concorrenza del suo ammontare proporzionale alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti. La riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$\text{quota variabile del tributo} * \frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{Quantità di rifiuti potenziale}}$$

Ove:

- per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero verrà considerato il totale dei kg avviati al recupero risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti;
- per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

2. Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda volta a dichiarare l'intenzione di avvalersi della riduzione per avvio al recupero entro il 30 giugno dell'anno per il quale intende richiederla.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda, il contribuente si impegna a dimostrare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno successivo, l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti prodotti, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità dei rifiuti avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.

4. Il Comune si riserva di effettuare un riscontro con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, al fine di verificare la reale quantità di rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico e i costi comunque sostenuti per quell'utenza.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 68 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite così come delimitate con delibera C.C. 19 del 26.04.2011) la TARI è ridotta del 60% (sessanta per cento), sia sulla quota fissa che su quella variabile. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

il kit relativo. A tali utenze, ubicate fuori dalla zona di raccolta stradale del vetro e della parte organica, cioè ad una distanza maggiore di quella delimitata dalla predetta delibera C.C. n. 19/2011, la TARI è ridotta del 30% (trenta per cento), sia sulla quota fissa che su quella variabile, per i maggiori disagi dovuti alla mancata raccolta della parte organica ed a incentivazione della pratica di compostaggio, peraltro già attuata nella maggior parte delle abitazioni coloniche.

2. La giunta comunale suddivide il territorio comunale in zone all'interno delle quali il servizio è effettuato con differenti modalità e frequenza, anche in base alla distanza dal cassonetto.

3. In sede di prima applicazione e fino alla suddivisione di cui al precedente comma, ai fini dell'applicazione della tassa, si considerano le distanze e/o i perimetri già individuati per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti e della TARES.

4. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, ad esclusione delle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

5. Il tributo è dovuto nella misura del venti per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art.69 - Agevolazioni

1. Possono essere applicate ulteriori riduzioni, sulla tariffa applicata, fino al 100% di riduzione nella parte fissa e nella parte variabile, con atto assunto esplicitamente dalla giunta comunale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) richiesta motivata e documentata da parte del servizio sociale di assistenza;

b) particolari situazioni di disagio economico e sociale, anche temporaneo, per nuclei familiari con a carico soggetti portatori di handicap al 100%

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, nella misura massima dello zero virgola cinque per cento del costo del servizio relativo al tributo.

3. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa sopra indicati, saranno applicate delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

Art. 70 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Art. 71 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa, entro i termini indicati nell'articolo 3 del presente regolamento, e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o agevolazioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo quanto previsto dall'articolo 59, commi 1 e 2, del presente regolamento.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti e, nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei coobbligati o degli eredi dello stesso;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Le nuove utenze e/o le variazioni o cessazioni, anche riguardanti l'attribuzione o la cancellazione di eventuali riduzioni o esenzioni, potranno essere inserite d'ufficio per la formazione delle liste di carico, in base agli elementi a conoscenza dell'ufficio medesimo, con effetto per l'anno di competenza, in attesa che la dichiarazione venga presentata. Se la dichiarazione presentata, entro i termini di cui al comma 1, contiene dei dati diversi da quanto inserito, si provvederà ai necessari conguagli. Nel caso in cui la dichiarazione non venga presentata i dati inseriti saranno ritenuti validi anche per gli anni successivi, fatti salvi ulteriori elementi rinvenuti che comprovino dati diversi.

5. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.

6. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:

- a. la data del decesso
- b. il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità.

Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).

7. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza. La mancata trasmissione della lettera di invito non esime dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 ed entro i termini di cui al comma 5, da parte degli eredi.

8. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione o dichiarazione di variazione del numero di occupanti, si applicherà il disposto di cui all'art. 59 comma 3.

9. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune ed ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.

10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARI, contributi e servizi specifici.

11. L'iscrizione d'ufficio non esime i soggetti passivi dalla presentazione della dichiarazione e dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10.

Art. 72 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, presentata entro i termini indicati nel precedente articolo 71 del presente regolamento, deve obbligatoriamente contenere almeno i dati di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, redatta su modelli predisposti dal Comune, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero ed il codice fiscale dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, il titolo qualificativo dell'occupazione e qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) l'indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduto.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività ai fini dell'individuazione della categoria, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso, il titolo qualificativo dell'occupazione e qualora diverso dal

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

g) l'indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduto.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante e/o dal suo legale rappresentante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata (tramite scansione del documento firmato in originale). In caso di spedizione o invio telematico, fa fede la data di invio e deve essere allegata fotocopia, o scansione, del documento di identità del dichiarante (in corso di validità).

5. Il Comune può provvedere a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e i termini ivi indicati.

5 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5 ter. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nei precedenti commi e sia fatta in forma scritta e firmata.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, avranno cura di invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Restano ferme le superfici e le eventuali riduzioni o agevolazioni già dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), se non hanno subito variazioni che incidono sulla determinazione del tributo.

Art. 73 - Riscossione avvisi TARI

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta ordinaria tramite servizio postale o agenzie autorizzate, gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del presente regolamento, i quali specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa sui rifiuti e per il tributo provinciale suddividendo l'ammontare in almeno 2 rate, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, con la facoltà della Giunta comunale di aumentare il numero di rate annuali.

2. Prima di procedere con l'emissione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 9 del presente regolamento, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., ovvero in via telematica ai sensi di legge tramite Posta Elettronica Certificata, avviso di sollecito per il pagamento degli importi che risultano non versati, maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica se dovute. L'avviso di sollecito, che costituisce messa

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

in mora del contribuente, indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione e gli interessi per omesso versamento di cui all'articolo 10 del presente regolamento, mediante la riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Categorie di utenze non domestiche ai fini TARI per i comuni con meno di 5.000 abitanti

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

[NB: è possibile creare anche sottocategorie di utenza, nel rispetto del range dei coefficienti Kc e Kd]

Comuni fino a 5.000 abitanti
<ul style="list-style-type: none">01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto02. Campeggi, distributori carburanti03. Stabilimenti balneari (*)04. Esposizioni, autosaloni (**)05. Alberghi con ristorante06. Alberghi senza ristorante07. Case di cura e riposo08. Uffici, agenzie, studi professionali09. Banche ed istituti di credito10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto14. Attività industriali con capannoni di produzione15. Attività artigianali di produzione beni specifici16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie17. Bar, caffè, pasticceria18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari19. Plurilicenze alimentari e/o miste20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante21. Discoteche, night club

(*) Nella categoria “03. Stabilimenti balneari”, sono compresi i seguenti locali:

- locali di sgombero, tettoie, depositi, soffitte e simili ad uso non produttivo

(**) Nella categoria “04. Esposizioni, autosaloni”, sono compresi i seguenti locali:

- depositi senza lavorazione o vendita diretta e le aree scoperte operative
